



STUDIO
LEGALE E TRIBUTARIO

TAX NEWSLETTER

1

LE PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA FISCALE
DAL 24 DICEMBRE 2009 AL 14 GENNAIO 2010

SOMMARIO

PROVVEDIMENTI APPROVATI

- [1] Legge Finanziaria 2010
- [2] Decreto Milleproroghe

CIRCOLARI, PARERI E RISOLUZIONI

- [3] Territorialità delle prestazioni di servizi ai fini Iva
- [4] Il requisito vitalità economica delle imprese partecipanti a una fusione

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ

- [5] Impianti pubblicitari e imposta sulla pubblicità
- [6] Fatturazione per operazioni inesistenti
- [7] Definizione agevolata delle liti tributarie
- [8] Accertamenti riferiti a periodi di imposta differenti
- [9] Prova per testimoni per la detraibilità dell'Iva
- [10] Validità dell'avviso bonario come avviso di accertamento

FONTI

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole 24-Ore"; Il Sole 24-Ore; ItaliaOggi; Bigweb - Ipsoa; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

PROVVEDIMENTI APPROVATI

[1] *Legge Finanziaria 2010*

Legge 23 dicembre 2009, n.191

È stata pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.302, Supplemento Ordinario n.243, del 30 dicembre 2009 (www.gazzettaufficiale.it), la legge, in vigore dal 1° gennaio 2010, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (cd. “Legge Finanziaria 2010”; cfr.: [Tax Newsletter n.24/2009](#)).

[2] *Decreto Milleproroghe*

Decreto legge del 30 dicembre 2009, n.194

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.302 del 30 dicembre 2009 (www.gazzettaufficiale.it), il decreto recante la proroga di termini previsti da disposizioni legislative (cd. “Decreto Milleproroghe”). Tra le proroghe di carattere tributario, ai sensi dell’art.1 del Decreto Milleproroghe, si evidenziano le seguenti:

- viene prevista la riapertura dei termini per le operazioni di rimpatrio o regolarizzazione delle attività finanziarie detenute all'estero di cui all’art.13-bis del decreto legge 1° luglio 2009, n.78 (cd. “Scudo fiscale”), fino al 28 febbraio 2010 con applicazione di imposta sostitutiva di aliquota pari al 6 per cento, dal 1° marzo al 30 aprile 2010 con aliquota pari al 7 per cento;
- viene prorogato al 31 gennaio 2011 l’avvio della sperimentazione della trasmissione mensile delle dichiarazioni dei sostituti di imposta con modalità stabilite di concerto tra l’Agenzia delle entrate e l’Istituto nazionale della previdenza sociale;
- viene prorogato al 30 aprile 2010 il termine di novanta giorni previsto nei casi di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e nei casi di dichiarazione integrativa relative all’anno 2008 per i lavoratori dipendenti ed equiparati che intendono sanare l’omessa o incompleta presentazione del modulo RW, relativamente alle disponibilità finanziarie derivanti da lavoro prestato all’estero ivi detenute al 31 dicembre 2008, ferme restando le misure ridotte delle sanzioni previste per gli adempimenti effettuati entro novanta giorni.

CIRCOLARI, PARERI E RISOLUZIONI

[3] *Territorialità delle prestazioni di servizi ai fini Iva*

Agenzia delle entrate – Circolare del 31 dicembre 2009, n.58/E

L’Agenzia delle entrate fornisce i primi chiarimenti in merito alle modifiche, in vigore dal 1° gennaio 2010, apportate in tema di territorialità, ai fini Iva, dalla Direttiva n.2008/8/CE. In particolare, con la circolare in commento, l’Agenzia ha indicato, tra l’altro, che:

- le prestazioni di servizio “generiche” – per le quali non sono previste specifiche deroghe ai criteri di territorialità – rese a soggetti passivi d’imposta, si considerano territorialmente rilevanti in Italia se rese a soggetti passivi stabiliti in Italia;
- i servizi “generici” prestati a persone che non sono soggetti passivi o prestati a soggetti passivi per il proprio uso personale o per quello dei propri dipendenti, sono assoggettati a imposizione in Italia se forniti da soggetti passivi stabiliti in Italia;
- in caso di prestazione di servizi rilevante ai fini Iva in Italia effettuata da un soggetto passivo non stabilito in Italia nei confronti di un soggetto passivo ivi stabilito, tutti gli adempimenti relativi all’applicazione dell’imposta gravano sul committente soggetto passivo.

[4] *Il requisito di vitalità economica delle imprese partecipanti a una fusione*

Associazione Italiana Dottori Commercialisti – Norma di comportamento n.176

Con la norma di comportamento in oggetto viene chiarito che il requisito della cd. “vitalità economica” – necessario, ai sensi dell’art.172, comma 7 del Tuir, ai fini del riporto delle perdite fiscali delle società partecipanti alla fusione – deve essere verificato tenendo conto dei ricavi e dei proventi dell’attività caratteristica, nonché delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, così come risultano dal conto economico relativo all’esercizio precedente a quello in cui la fusione è stata deliberata.

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ

[5] *Impianti pubblicitari e imposta sulla pubblicità*

Corte di Cassazione – Ordinanza dell'8 gennaio 2010, n.105

La Corte di Cassazione, intervenendo in materia di impianti pubblicitari, ribadisce che:

- gli impianti pubblicitari sono soggetti a imposta di pubblicità e non alla tassa di occupazione del suolo pubblico;
- poiché gli impianti pubblicitari o per pubbliche affissioni occupano necessariamente una parte di suolo pubblico, la tassa di occupazione suolo pubblico è destinata ad essere compresa ed assorbita nella imposta sulla pubblicità.

[6] *Fatturazione per operazioni inesistenti*

Corte di Cassazione – Sentenza del 30 dicembre 2009, n.28057

La Corte di Cassazione chiarisce che quando l'Amministrazione finanziaria fornisce attendibili riscontri indiziari sulla inesistenza delle operazioni fatturate, incombe sempre sul contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo, altrimenti indebiti e recuperabili a tassazione. Infatti, ad avviso della Corte:

- in ipotesi di fatture che l'Amministrazione ritenga relative a operazioni inesistenti grava su quest'ultima l'onere di provare che le operazioni, oggetto delle fatture, in realtà non sono state mai poste in essere;
- tuttavia, se l'Amministrazione finanziaria fornisce, ex art.54 del Decreto Iva, validi elementi per affermare che alcune fatture sono state emesse per operazioni anche solo parzialmente fittizie, passerà sul contribuente l'onere di dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate.

[7] *Definizione agevolata delle liti tributarie*

Corte di Cassazione – Sentenza del 21 dicembre 2009, n.26862

La Suprema Corte, in tema di definizione agevolate, chiarisce che deve essere compiuta da parte dell'ufficio dell'Amministrazione finanziaria, una valutazione sostanziale della domanda, individuando gli effetti che il contribuente abbia inteso conseguire. Nonostante l'art.57 della legge 30 dicembre 1991, n.413, disponga che le dichiarazioni integrative sono irrevocabili e che le definizioni intervenute sulla base di dette dichiarazioni non possano essere modificate dagli uffici, né contestate dai contribuenti se non per errore materiale – errore che deve essere manifesto e riconoscibile, e non consistere in un «ripensamento» successivo alla dichiarazione – la Corte afferma che gli uffici, in sede di liquidazione delle dichiarazioni integrative, debbano accertare, in base agli elementi in esse contenuti, quali effetti i contribuenti abbiano inteso conseguire, tenendo conto anche del principio di conservazione degli effetti giuridici degli atti.

[8] *Accertamenti riferiti a periodi di imposta differenti*

Corte di Cassazione – Sentenza del 21 dicembre 2009, n.26840

La Corte di Cassazione afferma nuovamente che, in materia tributaria, l'autonomia dei periodi d'imposta non vale a escludere che l'accertamento giudiziale del modo di essere dell'obbligazione relativa a un singolo periodo possa implicare anche l'accertamento di una questione capace di "fare stato", con forza di giudicato, nel giudizio relativo all'obbligazione sorta in un periodo d'imposta diverso. Ad avviso dei giudici di legittimità, tale circostanza si verifica qualora il giudice tributario accerti che l'avviso di accertamento relativo a un determinato periodo d'imposta, scaturito dalla medesima attività di indagine della Guardia di finanza da cui abbia tratto origine anche l'avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta successivo oggetto del giudizio in corso, sia stato annullato, con sentenza passata in giudicato, non soltanto per vizi propri di quell'atto di accertamento, ma anche per vizi riferibili alla stessa attività investigativa della Guardia di finanza (costituente presupposto comune di entrambi gli accertamenti), tali da rendere del tutto inutilizzabili i risultati dell'indagine. Ne consegue che il giudicato formatosi sulla illegittimità dell'attività svolta dalla Guardia di finanza non può non spiegare i suoi effetti nelle controversie insorte tra le stesse parti in relazione ad accertamenti, riferiti a periodi d'imposta diversi, scaturiti dalla medesima attività di indagine.

[9] *Prova per testimoni per la detraibilità dell'Iva*

Corte di Cassazione – Sentenza del 9 dicembre 2009, n.25713

Con la sentenza in oggetto la Corte interviene nuovamente sulla tematica della detraibilità dell'Imposta sul valore aggiunto assolta dal contribuente in relazione agli acquisti di beni o servizi inerenti all'esercizio dell'impresa. In particolare, la Corte ricorda che la detraibilità dell'Iva è subordinata, in caso di contestazione da parte dell'Ufficio, alla relativa prova, che deve essere fornita dallo stesso contribuente mediante la produzione delle fatture e del registro in cui vanno annotate. Nel caso in cui il contribuente dimostri di trovarsi nell'incolpevole impossibilità di produrre tali documenti (ad esempio a causa di furto) e di non essere neppure in grado di acquisire copia delle fatture presso i fornitori dei beni o dei servizi, trova applicazione la regola generale prevista dall'art.2724 cod. civ., secondo cui la perdita incolpevole del documento occorrente alla parte per attestare una circostanza a lei favorevole non costituisce motivo di esenzione dall'onere della prova, né trasferisce lo stesso a carico dell'Ufficio, ma autorizza soltanto il ricorso alla prova per testimoni o per presunzioni, in deroga ai limiti per essa stabiliti.

[10] *Validità dell'avviso bonario come avviso di accertamento*

Corte di Cassazione – Sentenza del 9 dicembre 2009, n.25699

In tema di contenzioso tributario, la Corte di Cassazione chiarisce che sono qualificabili come avvisi di accertamento o di liquidazione tutti quegli atti con cui l'Amministrazione comunica al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, ancorché tale comunicazione non si concluda con una formale intimazione di pagamento sorretta dalla prospettazione in termini brevi dell'attività esecutiva, bensì con un invito bonario a versare quanto dovuto, non assumendo alcun rilievo la mancanza della formale dizione "avviso di liquidazione" o "avviso di pagamento" o la mancata indicazione del termine o della forma da osservare per l'impugnazione o della Commissione tributaria competente.